

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 23 settembre 2016.

Parziale modifica della delibera 22 luglio 2016, n. 7, recante: «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 6/2016 del 15 giugno 2016, recante: «Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015.»» (Delibera n. 8/2016).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE
PER CONTO DI TERZI

Vista la delibera n. 7 del 22 luglio 2016 del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, recante modifiche ed integrazioni alla delibera 6/2016 del 15 giugno 2016 in materia di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

Visto in particolare il paragrafo 3, punto 3.2, ultimo periodo, della predetta delibera, nella parte in cui dispone che l'istanza di partecipazione alla procedura su indicata deve essere formalizzata con l'apposizione della firma digitale «entro le ore 17 del 26 settembre 2016, a pena di esclusione dal diritto»;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione dello stato di elaborazione dell'istruttoria in corso, prorogare il predetto termine per garantire un maggiore livello di fruizione del diritto;

A parziale modifica della deliberazione n. 7/2016 del 22 luglio 2016;

Delibera:

1. Al paragrafo 3, punto 3.2, della delibera n. 7/2016 del 22 luglio 2016, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale file dovrà essere firmato digitalmente, secondo le modalità di cui al paragrafo 15 della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016, entro le ore 13,30 del 15 ottobre 2016, a pena di esclusione dal diritto.»

2. La presente delibera, assunta per motivi di urgenza, sarà sottoposta a ratifica da parte del Comitato centrale nella prima seduta utile.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 2016

Il presidente: DI MATTEO

16A06966

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2016.

Assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FERS al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e in particolare l'art. 1, commi da 98 a 108, relativi all'istituzione di un credito d'imposta alle imprese per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi;

Visto il comma 108 dell'art. 1 della legge sopra richiamata, che stabilisce che agli oneri derivanti dal credito d'imposta si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» e nei programmi operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) delle regioni in cui si applica l'incentivo;

Considerato che il predetto comma 108 determina l'onere finanziario posto a carico dei programmi operativi 2014-2020 in maniera indifferenziata, senza stabilire in che misura esso gravi sul Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 e sui Programmi operativi regionali interessati;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, nonché visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 14, relativo agli aiuti a finalità regionale agli investimenti;

